

Fra le poche sentenze emesse in merito all'applicazione del diritto ad usufruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8 comma 9 della legge 407/90 spicca, per chiarezza e concisione, quella emessa dal tribunale di Catania.

Il giudice etneo ha stabilito che i rapporti risolti prima delle assunzioni di personale aventi diritto alle agevolazioni

*de quo*,

nella specie, fine fase lavorativa, sospensione lavori a seguito di perizia di variante o per passaggio diretto e immediato ad altra impresa, non debbono essere considerati ai fini della riduzione del livello occupazionale poichè non sono dipesi da cause imputabili al datore di lavoro.

“

*Gli accertamenti ispettivi avevano “meccanicisticamente” dedotto la non spettanza del diritto alle agevolazioni dalla circostanza che prima delle assunzioni in questione l'impresa aveva effettuato dei licenziamenti.”*

(

[Tribunale di Catania](#)

)